

PIANO ASSICURATIVO 2017 - NOVITÀ -

Le novità decretate dal nuovo Piano Assicurativo per la copertura dei rischi agricoli per l'anno 2017 approvato con D.M. 31979 del 30/12/2016

Definizioni

Le avversità hanno una nuova suddivisione: catastrofali, di frequenza e accessorie.

Avversità CATASTROFALI: alluvione, siccità e gelo-brina.

Avversità DI FREQUENZA: grandine, vento forte, eccesso neve, eccesso pioggia.

Avversità ACCESSORIE: colpo di sole e vento caldo, sbalzo termici.

Tipologie di copertura assicurative

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

2.a – polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (multirischio completa a 9 avversità);

2.b - polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità);

2.c - polizze che coprono almeno 3 delle avversità di frequenza e avversità accessorie; (la combinazione C è modificata in libera combinazione);

2.d - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (3 avversità);

2.e - polizze sperimentali. Sono dedicate solo al settore del Grano per la copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale la cui quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

I Contributi sui premi assicurativi

Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto dal nuovo Piano assicurativo **tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario** sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

- 65% per tutte le tipologie di copertura assicurativa con soglia 30% da applicare sull'intero prodotto/comune
- 50% per strutture, serre, reti e smaltimento carcasse senza soglia
- Per le polizze sperimentali si applicano le medesime percentuali ma con la legge 01/12/2016 la quota stanziata dallo Stato è fino a un massimo 10 mln di Euro.

Parametri

COLTURE: Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso (2017) per ogni combinazione **comune**/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'art. 3 comma 2, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Clausola di salvaguardia:

per le tipologie 2.a, 2.b, 2.d, nel caso la spesa ammessa sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

per la tipologia 2.c nel caso la spesa ammessa sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE: Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione **provincia**/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente

formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

STRUTTURE: Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Limiti dei parametri

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'art 3 punto 2.c è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato I. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, punto 2.a) b) d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti. In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15. In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

Monitoraggio e controllo

Al fine di agevolare le attività di gestione, monitoraggio e controllo del contributo, eventuali coperture integrative non agevolate, legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, devono riportare il medesimo **contraente** delle coperture agevolate.

Limiti di date per assicurarsi (art.6)

Sono state introdotte date limite per assumere polizze con **ammissibilità a contributo**:

Colture a ciclo autunno primaverile: 30 aprile

Colture permanenti: 30 aprile

Colture a ciclo primaverile: 31 maggio

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio

Colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche: 31 ottobre

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Permane: Nuove aziende assicurate

Nell'ottica di incentivare l'accesso al sistema assicurativo agevolato per le imprese agricole, nel caso di certificati assicurativi di aziende che non avevano stipulato contratti nei precedenti cinque anni, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato e verrà estesa anche nei 2 anni successivi. Queste aziende nuove per il sistema assicurativo avranno sicuramente una piena contribuzione agevolata tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario.

Piano assicurativo individuale

Il piano assicurativo individuale (PAI) costituisce un allegato al certificato per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche sulle colture

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a **cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.**

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termigrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 8 del presente Piano assicurativo.